

PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE

Si invia in allegato l'articolato relativo al progetto di legge riguardante l'espropriazione per pubblica utilità.

La versione in esame è il frutto del lavoro comune iniziato lo scorso 23 luglio con la presentazione agli enti ed operatori interessati della prima bozza di legge.

La rielaborazione della stessa nasce, oltre che da un approfondimento operato dal gruppo di lavoro interdirezionale regionale, anche dai contributi, dalle osservazioni e dagli emendamenti pervenuti dagli stessi enti ed operatori dopo l'incontro sopra richiamato e che hanno permesso di sviluppare un esame compiuto delle problematiche collegate alla normativa in oggetto.

NORME REGIONALI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - 29 OTTOBRE 2003

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Nel rispetto del titolo V della parte II della Costituzione e dei principi determinati nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”(di seguito:T.U.E.), nonché di quelli desumibili dalle leggi statali vigenti ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la presente legge disciplina l’espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili, anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione, per l’esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità non espressamente attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Alle espropriazioni disciplinate dalla presente legge continuano ad applicarsi tutte le disposizioni del T.U.E. delle quali l’articolo 24 non prevede espressamente la disapplicazione, fermo restando in ogni caso quanto disposto dall’articolo 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Articolo 2

Beni non espropriabili

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, degli enti locali o di altri enti pubblici, possono essere espropriati soltanto per perseguire un interesse pubblico di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione, da accertarsi d’intesa tra gli enti pubblici interessati.

.

CAPO II – FUNZIONI

Articolo 3

Autorità espropriante e ufficio per le espropriazioni

1. Costituiscono autorità (amministrativa) espropriante:
 - a) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità: l’ente pubblico competente alla realizzazione dell’opera. A titolo esemplificativo: la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi fra Comuni o fra Comuni e altri enti pubblici;

- b) per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità: l'ente pubblico che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità.

2. Costituiscono altresì autorità espropriante i soggetti privati ai quali sia stato attribuito il potere di espropriare, in base a una norma.

3. L'autorità amministrativa espropriante può delegare in tutto o in parte l'esercizio dei poteri di espropriare a società costituite o partecipate dalla medesima, a condizione che l'ambito della delega sia determinato con chiarezza, Nell'esercizio dei poteri delegati, la società costituisce autorità espropriante.

4. Tutte le funzioni attribuite dalla legislazione statale e regionale all'autorità amministrativa espropriante sono svolte dall'ufficio per le espropriazioni, che l'autorità individua organizzandolo appositamente ovvero attribuendo i relativi poteri a un ufficio già esistente.

5. Due o più autorità amministrative esproprianti, anche se operano con finalità o in settori diversi, possono consensualmente ricorrere a tutti gli strumenti offerti dalla legge, al fine di: organizzare un comune ufficio per le espropriazioni; o attribuire i poteri espropriativi, in tutto o in parte, a un ufficio per le espropriazioni già esistente; o coordinare gli uffici per le espropriazioni già esistenti.

6. Per la direzione, Il coordinamento e la cura di tutte le operazioni e di tutti gli atti di ciascun procedimento, la persona preposta all'ufficio per le espropriazioni designa un responsabile, ove non sia già stato designato, e ne comunica il nominativo agli interessati.

Articolo 4

Funzione regionale di coordinamento

1. La Giunta regionale esercita la funzione di coordinamento al fine della gestione omogenea, unitaria, efficiente, efficace, economica e trasparente dei procedimenti espropriativi.

2. In particolare la Giunta regionale:

- a) favorisce e incentiva il perfezionamento delle finalità di cui all'articolo 3, comma 5;
- b) svolge attività di consulenza nei confronti delle autorità esproprianti;
- c) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi;
- d) definisce con regolamento i tipi di atti adottati dalle autorità esproprianti da pubblicare sul Bollettino ufficiale e/o i siti informatici della Regione, nonché le modalità di pubblicazione.

Articolo 5

Procedimenti di competenza regionale

1. La Regione, previa intesa, può delegare agli enti locali ed ai Consorzi tra Comuni ed altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale propria o conferita dallo Stato.

Fatta salva la validità degli atti già emanati e delle fasi procedurali già concluse, qualora l'ente delegato non adotti gli atti del procedimento secondo la tempistica prevista dalla normativa vigente, la Regione riavoca a sé le funzioni delegate.

2. L'ente locale delegato o il Consorzio tra Comuni ed altri enti pubblici, trasmette tempestivamente alla Giunta regionale gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante.

3. Con riferimento ai procedimenti di competenza regionale, la Giunta regionale:

- a) cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle amministrazioni che li hanno adottati;
- b) provvede alla pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale e/o i siti informatici della Regione, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 4, comma 2 – lettera d).

4. La Giunta regionale disciplina con regolamento le attività di cui al comma 3.

CAPO III – IL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO

Articolo 6

Piano del governo del territorio

1. Il piano urbanistico generale citato nelle disposizioni del T.U.E. è il piano di governo del territorio, nelle sue diverse articolazioni.

Articolo 7

Approvazione di progetti non conformi allo strumento di pianificazione comunale

1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare, non risulta conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista o diversa da quella originariamente prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all'articolo 10, comma 1, del T.U.E.

2. In particolare, l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo di opera non conforme agli strumenti di pianificazione comunale, da parte di un'autorità competente diversa dal Comune, è trasmesso al consiglio comunale, che può apportare la variante agli strumenti medesimi.

3. La variante di cui ai commi 1 e 2, che riguardi beni sui quali è già apposto vincolo preordinato all'esproprio, costituisce conferma del vincolo in essere, ma non ne comporta reiterazione.

Articolo 8

Opere realizzabili senza apposizione diretta di vincolo

1. All'interno delle zone funzionali previste dagli strumenti di pianificazione comunale possono essere localizzate e dichiarate di pubblica utilità, senza preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo le procedure di cui agli articoli 10 e 19 del T.U.E., opere di servizio o infrastrutturazione che non pregiudichino l'attuazione della destinazione prevista o che ricadano nella zona di rispetto di un'infrastruttura esistente al cui adeguamento sono rivolte.

Articolo 9

Partecipazione degli interessati

1. Al fine della partecipazione del proprietario al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si applicano le norme in materia previste dalla normativa regionale ai fini dell'approvazione degli strumenti di pianificazione comunale e delle relative varianti.

2. Per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni propedeutiche e preparatorie necessarie per la redazione del progetto di opere pubbliche o di pubblico interesse, allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, i tecnici incaricati, anche privati, potranno procedere previa pubblicazione per 15 giorni da affiggere all'albo comunale, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 15 comma 1 del T.U.E. La citata pubblicazione sostituisce la comunicazione o notificazione prevista all'art. 15 comma 2 del T.U.E.

CAPO IV – LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ'

Articolo 10

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

- a) quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblico interesse, ovvero quando sono approvati il progetto preliminare e il programma triennale delle opere pubbliche, integrato ai sensi del comma 2, o il piano attuativo comunque denominato;
- b) in ogni caso, quando in base alla normativa vigente equivale a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale, anche di settore o attuativo, la determinazione finale di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma o di altro strumento di programmazione negoziata, ovvero il rilascio di una concessione o di un atto avente effetti equivalenti.

2. Il progetto preliminare e il programma triennale delle opere pubbliche, relativamente a ciascuna opera per la quale intende produrre l'effetto di cui al comma 1, lettera a), è integrato da:

- a) piano particellare con l'individuazione dei beni da espropriare, con allegate le relative planimetrie catastali;
- b) motivazione circa la necessità di dichiarare la pubblica utilità in tale fase;
- c) determinazione del valore da attribuire ai beni da espropriare, in conformità ai criteri indennizzativi applicabili in materia.

CAPO V – L'ESPROPRIAZIONE

Articolo 11

Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni o le notificazioni previste al Capo IV del T.U.E., esclusa quella di cui all'articolo 23, comma 1, lettere f) e g) – dello stesso testo unico, possono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, s'intendono perfezionate alla data del ricevimento.

2. Le comunicazioni o le notificazioni non eseguite oggettiva difficoltà nella determinazione del domicilio o della residenza del proprietario risultante dai registri catastali o per irreperibilità o assenza dello stesso, sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

3. Le comunicazioni o le notificazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate in capo all'amministratore condominiale invece che ai singoli condomini.

Articolo 12

Spese della procedura

1. Il promotore dell'espropriazione rimborsa all'autorità espropriante le spese sostenute per la procedura, secondo le tariffe approvate dalla stessa autorità espropriante in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione.

Articolo 13

Occupazione anticipata e determinazione urgente dell'indennità

1. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare con regolamento il carattere di particolare urgenza previsto dall'art. 22-bis, comma 1, del T.U.E..

2. Oltre ai casi previsti dagli articoli 22 e 22-bis, comma 2, del T.U.E., il decreto di cui al comma 1 degli stessi articoli viene emanato, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, senza particolari indagini e formalità, nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo e di regimazione delle acque pubbliche;
- b) realizzazione di opere afferenti impianti e servizi a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia e distribuzione di combustibili;
- c) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento a strutture nuove e all'ampliamento di quelle esistenti.

Articolo 14

Collegio tecnico

1. L'autorità espropriante e il proprietario interessato possono, d'accordo tra loro, nominare il terzo tecnico di cui all'articolo 21 del T.U.E.; in tal caso, non si applicano i commi 4 e 5 del medesimo articolo.

2. Nel caso in cui l'espropriazione abbia per oggetto diritti reali diversi da quello di proprietà e non vi sia l'accordo con il proprietario sulla determinazione dell'indennità, l'autorità espropriante richiede la determinazione dell'indennità definitiva, prevista dall'art. 21 del TUE, alla commissione disciplinata dall'art. 41 T.U.E.

CAPO VI – L'INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

Articolo 15

Commissione Provinciale Espropri

1. E' istituita in ogni provincia la Commissione di cui all'articolo 41 del T.U.E., denominata Commissione provinciale espropri (di seguito: Commissione).

2. La Commissione è composta:

- a) dal Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'Agenzia del territorio, o suo delegato;
- c) da un dirigente tecnico della Provincia o del Comune capoluogo, nominato dalla Provincia;
- d) dal Presidente dell'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale, o suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica e edilizia, nominati dalla Provincia;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e foreste, nominati dalla Provincia, su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. La Provincia approva il regolamento della Commissione, con il quale:
- a) individua la sede e l'ufficio di segreteria;
 - b) disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute;
 - c) disciplina le modalità di nomina dei componenti;
 - d) può integrare il numero dei componenti fino a un massimo di....;
 - e) può prevedere e disciplinare sottocommissioni;
 - f) può variare l'ambito territoriale delle regioni agrarie, con efficacia limitata alle materie di competenza della Commissione;
 - g) disciplina l'organizzazione e il funzionamento, per ogni altro aspetto ritenuto necessario.
5. La Commissione, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
- a) determina il valore agricolo medio dei terreni considerati non oggetto di contratti agrari, ai sensi dell'articolo 41 – comma 4 - del T.U.E.;
 - b) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione o di asservimento, ai sensi dell'articolo 20 – comma 3 – del T.U.E.;
 - c) determina l'indennità definitiva di espropriazione o di asservimento, nel caso di indennità provvisoria non accettata e qualora la proprietà non si avvalga della procedura di arbitraggio, ai sensi dell'articolo 21 del T.U.E.;
 - d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.;
 - e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, ai sensi dell'articolo 48 del T.U.E.;
6. La Regione eroga alla Provincia un contributo annuo per la copertura degli oneri di funzionamento della Commissione, secondo la misura, i criteri e le modalità stabiliti d'intesa con le Province.
7. Il promotore dell'espropriazione, che ha richiesto l'intervento della Commissione, rimborsa alla Provincia le spese sostenute, secondo le tariffe approvate dalla Provincia in conformità ai criteri stabiliti dalla Regione.

Articolo 16

Edificabilità legale

1. Ai soli fini dell'applicazione della Sezione III, Capo VI del T.U.E., tutte le aree oggetto della pianificazione comunale si considerano in ogni caso legalmente edificabili, anche se destinate a servizi, fatta eccezione per le aree che il piano delle regole individua come destinate all'agricoltura, di pregio ambientale o non soggette a trasformazione urbanistica.

Articolo 17

Edificabilità di fatto

1. Ai soli fini dell'applicazione della Sezione III, Capo VI del T.U.E., un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa si inserisce, sono già presenti o, comunque, in fase di realizzazione le dotazioni territoriali richieste dalla legge.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può specificare con regolamento la previsione di cui al comma 1.
3. Il riconoscimento, sull'immobile oggetto di valutazione, della presenza di un'edificabilità di fatto, assume, in ogni caso, un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi, ed avrà rilevanza esclusivamente sulla misura del calcolo dell'indennità da riconoscere al proprietario dell'immobile da espropriare.

Articolo 18

Disposizioni in materia di servitù

1. La Giunta regionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, può, definire con regolamento i criteri per il calcolo dell'indennità per i casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del T.U.E.

CAPO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del T.U.E., eccetto il Capo VI, non si applicano ai progetti ed ai piani approvati per i quali, alla data di entrata in vigore del T.U.E., sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso, continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data.

Articolo 20

Disposizioni di coordinamento e finali

(eventuali modifiche alla legislazione correlata e abrogazione di norme regionali).

Articolo 21

Disapplicazione di norme statali

(esplicitazione delle disposizioni del T.U.E. non applicabili a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale).

Articolo 22

Norma finanziaria

(esplicitazione di oneri, tenendo presente le norme in vigore e la possibilità di rimborso delle spese istruttorie).

Articolo 23

Entrata in vigore della legge

(eventuale dichiarazione d'urgenza per l'entrata in vigore).